



NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL' ORDINANZA
CAUTELARE N° 1357/2026 RESA DALLA SEZIONE III DEL
CONSIGLIO DI STATO, NEL GIUDIZIO R.G. N° 2634/2026

I sottoscritti Avv.ti Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q) e Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F), in qualità di difensori della **Medica S.r.l.** (C.F. 00735880494), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Livorno (LI) alla Via Dei Materassai n. 1/B, giusta procura in calce al ricorso in appello, in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare in epigrafe

PREMESSO CHE

- con la citata ordinanza, la Sez. III del Consiglio di Stato ha autorizzato “*la parte appellante ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite nel giudizio di primo grado*”;

- il provvedimento rinvia all'ordinanza del Presidente della Sezione III-*quater* del T.A.R. Roma n. 3001/2023 con cui è stata disposta “*la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio*”, stabilendo che:

□ “*la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimite; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i*

controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami?";

□ *“le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”;*

□ *le Amministrazioni resistenti “1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata «atti di notifica»; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”;*

AVVISANO CHE

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è:

Consiglio di Stato, Sez. III, R.G. n. 2634/2026

2) Il nome della parte appellante e l'indicazione delle Amministrazioni intimare sono:

Appellante: Medica S.r.l.

Amministrazioni intime: Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regione Piemonte, Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Regione Veneto, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna

3) Testo integrale del ricorso in appello.

Vedasi allegati contenenti il testo integrale del Ricorso in Appello

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1357/2026 e Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sez. III-*quater*, n. 3001/2023.

AVVISANO, INOLTRE, CHE

in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso in appello e dell'ordinanza citata, in calce ai quali dovrà essere inserito

l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza medesima (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del giudizio, la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla parte appellante, all'indirizzo pec antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org, un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

- curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso in appello e l'ordinanza cautelare, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Roma, 24 aprile 2026

Avv. Antonietta Favale

Avv. Marco Orlando

Avv. Matteo Valente